

LICEO E ISTITUTO TECNICO "ERASMO DA ROTTERDAM"

LICEO ARTISTICO INDIRIZZO GRAFICA - LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
ITI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - ITI COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
VIA VARALLI, 24 - 20021 BOLLATE (MI) TEL. 023506460/75 - MITD450009 – C.F.97068290150

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CIRCOLARE N. 4

DATA	03 Settembre 2024
A	Docenti Personale ATA DSGA
OGGETTO	Informativa a tutela delle lavoratrici - ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 81/2008 e del Testo Coordinato del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

Si trasmette in allegato l'Informativa a tutela delle lavoratrici - ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 81/2008 e del Testo Coordinato del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Distinti Saluti



Il Dirigente Scolastico
Rosaria Lucia Pulia

Prot. n.

04/09/2024

A tutte le lavoratrici dell'Istituto

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

All'Albo dell'Istituto

Oggetto: informativa a tutela delle lavoratrici - ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 81/2008 e del Testo Coordinato del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

Lo scrivente, individuato come "titolare dell'attività" e "Datore di Lavoro" ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 81/2008,

Visto il Decreto Legislativo 23 aprile 2003, n. 115 – "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" (GU Serie Generale n.121 del 27-05-2003);

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" (Pubblicato nella G.U. 26 aprile 2001, n. 96, S.O.);

Vista la Legge 8 marzo 2000, n. 53 – "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";

Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645 - "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento" (G.U. n. 299 del 21.12.1996);

ricorda a tutte le lavoratrici la necessità di informare il Dirigente Scolastico del proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

L'informazione risulta **OBBLIGATORIA** in caso di attività che comportano esposizioni a radiazioni ionizzanti (artt. 6 e 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

A seguito di tale informazione, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, *lettera a)* e art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Dirigente Scolastico, sulla base del documento elaborato dal Servizio di Prevenzione e Protezione, valuterà specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza, in particolare quelli derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, a processi o a condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri per adottare le misure necessarie affinché i rischi siano eliminati, modificandone, ove necessario, le condizioni e l'orario di lavoro durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio.

Va considerato che l'art. 5 del D.P.R. n. 1026/1976, comma 4, prevede che "*l'Ispettorato del Lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 5, lettera b), della legge anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia*".

L'istanza dovrà essere inoltrata all'Ispettorato del lavoro tramite e-mail o PEC. Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

Si ricorda che le lavoratrici gestanti, fermo restando quanto detto, hanno comunque "*la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro*".

Si fa presente che la mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di Lavoro comporta loro un'assunzione di responsabilità, in quanto verrebbero a mancare le informazioni

necessarie per adottare le misure di prevenzione e protezione previste dalla valutazione dei rischi connessa alle rispettive attività lavorative.

Si allega copia della documentazione (*Allegato 1*) da inviare al Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico debitamente firmata dalla lavoratrice interessata.

La presente comunicazione costituisce atto ufficiale ai fini dell'informazione delle lavoratrici.

- Allegato 1:
 - Comunicazione dello stato di gravidanza;
 - **Allegato A**
Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7;
 - **Allegato B**
Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7;
 - **Allegato C**
Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11¹.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Rosaria Lucia Pulia

¹ Allegato così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), e b), [D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39](#)

Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto _____
Via _____

**Oggetto: trasmissione Allegato 1 del prot. n. _____ del ___/___/2024 recante
come oggetto "tutela delle lavoratrici".**

La sottoscritta _____
in servizio presso la sede della:

In qualità di:

- docente;
- collaboratrice scolastica;
- assistente amministrativa;
- assistente tecnico;

INFORMA

Il Datore di Lavoro, ai sensi del D. Lgs. 151/01, art. 6, comma 1 e art. 8, comma 2,

per il seguito di competenza.

Allega alla presente il certificato medico rilasciato dal Medico Specialista Sanitario Nazionale o con
esso convenzionato.

Luogo (____), ___/___/____

Firma

ALLEGATI

ALLEGATO A

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- J) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- K) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- L) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- M) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

ALLEGATO B

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

- A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
 - a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
 - b) agenti biologici:
 - toxoplasma;
 - virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
 - c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
- B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
 - a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

ALLEGATO C

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11²

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
 - a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
 - b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
 - c) rumore;
 - d) radiazioni ionizzanti;
 - e) radiazioni non ionizzanti;
 - f) sollecitazioni termiche;
 - g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici - Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.
3. Agenti chimici. - Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:
 - a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:
 - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),
 - - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),
 - - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
 - - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);
 - b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - c) mercurio e suoi derivati;
 - d) medicinali antimitotici;
 - e) monossido di carbonio;
 - f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

² Allegato così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), e b), [D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39](#)